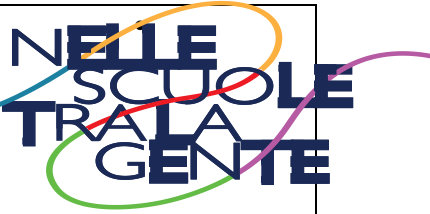


	Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilsuola.it; torino2@uilsuola.it 11 luglio 2026	
da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70		

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA

Tabella precedenze ATA – Modello aggiornato*

Nel precedente modello una delle precedenze era stata riportata due volte per un mero refuso.

Di seguito trovate la versione corretta della tabella. Il modello pubblicato in precedenza può comunque essere utilizzato come semplice guida alla lettura, poiché l'errore non incide sulla comprensione del contenuto.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

• ISTITUTI TECNICI, LA UIL SCUOLA OTTIENE IL RIPRISTINO DELLE ORE DELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO NEL PRIMO BIENNI

•
I risultati ottenuti rappresentano un primo passo importante, ma non esauriscono il lavoro che resta da fare. Il confronto continua.

L'8 luglio si è svolto il secondo incontro tecnico tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali sulla revisione della riforma degli istituti tecnici, avviato a seguito del tavolo di raffreddamento richiesto dalle organizzazioni sindacali.

Nel corso dell'incontro l'Amministrazione ha comunicato di aver recepito una parte significativa delle richieste avanzate dalla UIL Scuola nel primo confronto.

Il risultato più rilevante riguarda il primo biennio, dove è stata accolta la nostra proposta di eliminare integralmente le ore destinate al curriculum autonomo della scuola, restituendole alle

discipline dell'area economica e alle scienze sperimentali. Una modifica che rafforza le discipline caratterizzanti e va nella direzione da noi indicata fin dall'inizio del confronto.

Anche per il secondo biennio e il quinto anno il Ministero ha previsto una consistente riduzione delle ore destinate alla quota del curriculum autonomo. Pur rappresentando un significativo miglioramento rispetto all'impostazione originaria della riforma, abbiamo ribadito che questo intervento non è ancora sufficiente. Per la UIL Scuola è necessario ridurre ulteriormente tale quota e destinare le ore recuperate al potenziamento delle discipline di indirizzo e delle lingue, salvaguardando l'identità culturale e professionale degli istituti tecnici.

Nel corso della riunione abbiamo inoltre chiesto che il Ministero emani nel più breve tempo possibile delle indicazioni rivolte alle scuole, indispensabile per fornire informazioni chiare in vista della programmazione delle attività didattiche. L'Amministrazione ha assicurato che il documento sarà emanato nel corso del mese di luglio.

Un ulteriore elemento positivo emerso dall'incontro è la conferma della volontà del Ministero di intervenire con un provvedimento legislativo per recepire le modifiche condivise. Si tratta di un passaggio decisivo, che consentirà di dare attuazione alle correzioni concordate e di offrire alle scuole un quadro normativo chiaro prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

I risultati ottenuti rappresentano un primo passo importante, ma non esauriscono il lavoro che resta da fare. Continueremo a chiedere ulteriori modifiche per rafforzare le discipline di indirizzo, tutelare l'identità degli istituti tecnici e migliorare complessivamente l'impianto della riforma.

Abbiamo scelto di affrontare questo confronto con un approccio concreto e responsabile. Consapevoli che la riforma costituisce un obiettivo del PNRR e che, allo stato attuale, non è realisticamente possibile superarla integralmente, abbiamo deciso di intervenire sui suoi contenuti, correggendone gli aspetti più critici e ottenendo già risultati significativi.

**PERSONALE ATA
TABELLA DI CORRISPONDENZA
DELLE PRECEDENZE ART. 18 CCNI**

PUNTO I - PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
2. L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per il personale di cui all'art. 18, comma 1, punto I, lettera a) e b) del C.C.N.I.	a. Personale ATA non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120); b. Personale ATA emodializzato (art. 61 della legge n. 270/82);

PUNTO III - PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
3. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art. 18, comma 1, punto III, lettera d) del C.C.N.I.	d) Personale ATA con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
4. L'aspirante per motivi di salute ha necessità di cure di cui all'art. 18, comma 1, punto III, lettera e) del C.C.N.I. effettuabili solo nel Comune di:	e) Personale ATA (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
5. L'aspirante usufruisce della precedenza: di cui all'art. 18, comma 1, punto III, lettera f) del C.C.N.I.	f) Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94;

PUNTO IV – ASSISTENZA

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
6. L'aspirante usufruisce della precedenza: a) art. 18, comma 1, punto IV, lettera g) del C.C.N.I.	g) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante, o chi, individuato dall'autorità competente, eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

DICITURA MODULO DI DOMANDA	DETTAGLIO PRECEDENZA
6. L'aspirante usufruisce della precedenza: a) art. 18, comma 1, punto IV, lettera h) del C.C.N.I.	h) personale ATA destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
6. L'aspirante usufruisce della precedenza: a) art. 18, comma 1, punto IV, lettera i) del C.C.N.I.	i) personale ATA che sia figlio che presta assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità;
7. L'aspirante usufruisce della precedenza di personale A.T.A.: a) genitore di figlio di età inferiore ai 6 anni ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto IV, lettera l) del C.C.N.I.	l) ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo 151/01 personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole. Ai sensi del decreto legislativo 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento
7. L'aspirante usufruisce della precedenza di personale A.T.A.: b) genitore di figlio di età inferiore ai 16 anni ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto IV, lettera m) del C.C.N.I.	m) personale ATA genitore anche adottivo o affidatario con prole di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sedici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.
7. L'aspirante usufruisce della precedenza di personale A.T.A.: c) fratello o sorella non convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 18, comma 1, punto IV, lettera m-bis) del C.C.N.I.	m-bis) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità;
8. L'aspirante usufruisce della precedenza di cui all'art. 18 comma 1 punto IV lettera n) del C.C.N.I.	n) personale ATA, non richiamato alle precedenti lettere del presente punto IV, destinatario dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile o il convivente di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016 della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

PUNTO VI - PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

<i>DICITURA MODULO DI DOMANDA</i>	<i>DETTAGLIO PRECEDENZA</i>
9. L'aspirante usufruisce della precedenza a) art. 18, comma 1, punto VI, lettera p) del C.C.N.I.	p) il coniuge (o parte dell'unione civile) convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della legge n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della legge 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

PUNTO VII - PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

<i>DICITURA MODULO DI DOMANDA</i>	<i>DETTAGLIO PRECEDENZA</i>
9. L'aspirante usufruisce della precedenza b) art. 18, comma 1, punto VII, lettera q) del C.C.N.I.	q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e dell'art. 77 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato

PUNTO VIII - PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

<i>DICITURA MODULO DI DOMANDA</i>	<i>DETTAGLIO PRECEDENZA</i>
9. L'aspirante usufruisce della precedenza c) art. 18, comma 1, punto VIII, lettera r) del C.C.N.I.	r) Il personale ATA che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 e successive modificazioni ed integrazioni ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.